



CONSORZIO DI AREA VASTA CB16

Via Giannone n. 3 - 10036 Settimo Torinese (TO)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 2 del registro delle deliberazioni 2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229 DELLA L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197".

Il giorno **ventiquattro** del mese di **Gennaio** dell'anno **duemilaventitre**, alle ore **16:10** nella sede del Consorzio di Area Vasta CB16, convenzionalmente individuata ai sensi della delibera dell'Assemblea Consortile n. 12 del 27/04/2022, a seguito di regolare convocazione si riunisce, in videoconferenza, **l'Assemblea del Consorzio di Area Vasta CB16**.

Assume la presidenza **il Presidente dell'Assemblea, Davide Rosso**.

Partecipa **il Segretario, Dr.ssa Alessandra Sfera**.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, invita l'Assemblea a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, fra i quali l'argomento in oggetto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i rappresentanti dei comuni consorziati di:

N.	Comune consorziato	Quota di partecipazione	Presente/Assente
1	BORGARO TORINESE	4,94%	Presente
2	BRANDIZZO	3,61%	Presente
3	BROZOLO	0,34%	Presente
4	BRUSASCO	0,86%	Presente
5	CASALBORGONE	1,12%	Assente

6	CASELLE TORINESE	5,98%	Presente
7	CASTAGNETO PO	0,91%	Assente
8	CASTIGLIONE TORINESE	2,83%	Assente
9	CAVAGNOLO	1,05%	Presente
10	CHIVASSO	11,62%	Presente
11	CINZANO	0,25%	Assente
12	FOGLIZZO	1,19%	Assente
13	GASSINO TORINESE	4,15%	Assente
14	LAURIANO	0,85%	Assente
15	LEINI	7,12%	Presente
16	LOMBARDORE	0,91%	Assente
17	MAPPANO	3,14%	Assente
18	MONTANARO	2,45%	Assente
19	MONTEU DA PO	0,47%	Assente
20	RIVALBA	0,66%	Presente
21	RONDISSONE	0,94%	Presente
22	SAN BENIGNO CANAVESE	2,80%	Assente
23	SAN MAURO TORINESE	7,72%	Presente
24	SAN RAFFAELE CIMENA	1,43%	Assente
25	SAN SEBASTIANO PO	1,06%	Presente
26	SCIOLZE	0,78%	Presente
27	SETTIMO TORINESE	19,14%	Presente
28	TORRAZZA PIEMONTE	1,37%	Presente
29	VEROLENGO	2,45%	Presente
30	VERRUA SAVOIA	1,14%	Assente
31	VOLPIANO	6,72%	Assente

Totale quote di partecipazione dei comuni consorziati: 100,00%

Totale quote di partecipazione presenti in Assemblea: 69,64%

Agli atti della segreteria sono conservate le deleghe dei comuni non rappresentati dai rispettivi Sindaci.

E' anche presente l'Avv. Anteo Massone, Presidente del Consorzio, che non prende parte alla votazione.

Successivamente delibera A.C. del 24/01/2023, num. 2.

A RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- Che, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 2008, è stata riassunta nella sfera del Consorzio di Bacino 16, a far data dal 1 gennaio 2009, la responsabilità della applicazione e della riscossione della Tariffa Rifiuti per conto dei Comuni di Borgaro, Brandizzo, Caselle, Castiglione, Chivasso, Gassino, Montanaro, Settimo, Venaria, Volpiano, ruolo precedentemente svolto dalla società SETA SPA;
- Che, con verbale di passaggio di consegne da SETA SPA al Consorzio di Bacino 16, approvato in data 03/06/2009, con deliberazione n. 8 dell'Assemblea consortile, successivamente aggiornato con deliberazioni n. 16 del 10/06/2010, n. 3 del 28/01/2011 e n. 7 del 05/12/2012, si è provveduto a prendere atto delle risultanze della gestione della T.I.A. da parte di SETA spa, stabilendo altresì le modalità di riconoscimento dei crediti già maturati dalla stessa Società;
- Che la gestione relativa alla T.IA. riferita al Comune di Venaria è stata definita e liquidata, come da delibera dell'Assemblea Consortile n. 11 del 21/04/2011;
- Che nel corso degli ultimi anni la gestione relativa alla TIA è stata altresì definita con i restanti Comuni (*ovvero è in corso di definizione*), fermo restando che l'Agenzia delle Entrate Riscossioni continua a porre in essere le procedure di riscossione coattiva dei ruoli precedentemente presi in carico;
- Che la gestione della T.I.A. da parte del Consorzio di Bacino 16, per quanto riguarda le attività ordinarie e la fase volontaria della riscossione, è terminata con l'esercizio 2012, ultimo anno di applicazione della T.I.A. prima dell'introduzione della TARES e della successiva TARI, la cui gestione è effettuata direttamente dai Comuni, ovvero affidata al Consorzio, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 2 comma 3 lettera h) della Convenzione di riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 e dell'art. 3 comma 2 lettera h) dello Statuto dello stesso, nonché del vigente regolamento comunali, fermo restando che i tributi vengono versati direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ed eventuale successivi ingiunzioni fiscali o avvisi di accertamento esecutivi e non più mediante affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione;

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle

somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- **il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, riconosce agli enti creditori la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, stabilendo che: “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31**
- **gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;**
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

APPURATO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere sostanzialmente i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati

all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi previsto dal comma 227 non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di dover proseguire comunque nella riscossione coattiva del credito, seppur ridotto, con diminuzione della convenienza economica della stessa;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore sostanzialmente gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

PRECISATO CHE per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n.197/2022 prevedono la **definizione agevolata e lo stralcio**, si intende l'**agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione)** e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

CONSIDERATO CHE nel corso degli anni il Consorzio ha affidato all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) importi che rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

DATO ATTO CHE:

- dall'analisi dei dati disponibili, il Consorzio di Bacino 16 (ora Consorzio di Area Vasta CB16) ha affidato all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) gli importi di seguito riepilogati a titolo di TIA riferiti ad utenti di Comuni di Borgaro, Brandizzo, Caselle, Castiglione, Chivasso, Gassino, Montanaro, Settimo e Volpiano:

Comuni	Importo totale Ruoli (2006 2012) Residui sotto i 1000€	Valore stimato sanzioni interessi (10%)		
Borgaro	€ 350.367,43	€ 35.036,74		
Brandizzo	€ 206.559,37	€ 20.655,94		
Caselle	€ 520.497,93	€ 52.049,79		
Castiglione	€ 157.975,15	€ 15.797,52		
Chivasso	€ 1.161.737,89	€ 116.173,79		
Gassino	€ 278.597,01	€ 27.859,70		
Montanaro	€ 197.068,87	€ 19.706,89		
Settimo	€ 1.039.624,92	€ 103.962,49		
Volpiano	€ 378.633,34	€ 37.863,33		
Totale	€ 4.291.061,91	€ 429.106,19		

- Gli importi suddetti rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per un

- importo forfettariamente stimato in circa 429.106,19 € (10% dell'importo residuo facente capo a partite fino a 1.000,00 €);
- a seguito degli accordi sottoscritti con i singoli Comuni, il Consorzio versa periodicamente agli stessi quanto ad esso riversato dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni, che continua a porre in essere le procedure di riscossione coattiva dei ruoli;
 - tali importi hanno destinazione vincolata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come eventuali disavanzi che dovessero emergere a consuntivo sulla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero, compatibilmente con la normativa di riferimento, alla copertura degli oneri costituenti il piano finanziario del servizio per le successive annualità;

PRESO IN PROPOSITO ATTO CHE:

- tutti gli importi sopra indicati sono meramente indicativi, stante la carenza sul Portale dell'agente della riscossione di dati analitici delle partite interessate, consultando il quale non è possibile effettuare analisi di sistema adatte ad individuare esattamente le posizioni che potrebbero essere coinvolte ed i relativi importi, completi di tutte le voci oggetto di stralcio;
- gli elenchi definitivi degli importi eventualmente stralciati dovrebbero essere inviati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023;
- la quasi totalità delle partite fa capo a ruoli consegnati all'agente della riscossione tra il 1/1/2011 ed il 31/12/2015, in quanto, per i ruoli consegnati dal 1/1/2000 al 31/12/2010 era già intervenuto l'annullamento automatico integrale di tutte le partite fino a 1.000,00 €, ex art. 4 del DI 119/2018, ovvero ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DI 41/2021 (partite fino a 5.000,00 € intestate a soggetti con reddito 2019 inferiore a 30.000,00 €);
- i predetti importi, risultano comunque potenzialmente ancora riscuotibili ed eventualmente accertabili per cassa;
- a fronte di sostanziali identici benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà comunque accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare le cartelle, per la parte residua;

RITENUTO OPPORTUNO da parte del Consorzio, in qualità di ente impositore della T.I.A., dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2012, ultimo anno di applicazione della T.I.A di avvalersi della possibilità prevista dal sopra richiamato comma 229 e, quindi, **disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197**, gli importi dettagliatamente in premessa riepilogati a titolo di TIA riferiti ad utenti di Comuni di Borgaro, Brandizzo, Caselle, Castiglione, Chivasso, Gassino, Montanaro, Settimo e Volpiano **al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale**, sia dal punto di vista finanziario-contabile, sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b) punto 7) del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione, come da verbale del 19/01/2023, prot. n. 148.

VISTI

- Lo Statuto Consortile ed i vigenti Regolamenti.
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 27 del 21/12/2022 ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento Documento unico di programmazione DUP 2023 - 2025 – Proposta all'Assemblea Consortile per approvazione definitiva".
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 28 del 21/12/2022 ad oggetto: " Approvazione schema Bilancio di Previsione 2023/2025. Proposta all'Assemblea Consortile".

Tutto ciò premesso;

Per i sopraesposti motivi si propone affinché l'Assemblea Consortile

DELIBERI

- 1)** Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.
- 2)** Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
- 3)** Di disporre che, entro il 31 gennaio, il presente provvedimento venga comunicato all'Agenzia delle Entrate Riscossione con le modalità indicate dalla medesima e pubblicato nel sito internet istituzionale del Consorzio.
- 4)** Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di procedere tempestivamente alla sua trasmissione e pubblicazione.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Vista la sopraesposta proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Procedutosi a votazione palese da cui emerge:

favorevoli: BORGARO TORINESE, BRANDIZZO, BROZOLO, BRUSASCO, CASELLE TORINESE, CAVAGNOLO, CHIVASSO, LEINI, RIVALBA, RONDISSONE, SAN MAURO TORINESE, SAN SEBASTIANO PO, SCIOLE, SETTIMO TORINESE, TORRAZZA PIEMONTE e VEROLENGO

contrari: /

astenuti: /

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi pari al 69,64% del totale delle quote di partecipazione

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente l'Assemblea Consortile,

- ritenuta l'urgenza di procedere in riferimento alle esigenze organizzative ed operative del Consorzio;

- con distinta votazione unanime;

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario
Dr.ssa Alessandra Sferra

Il Presidente Dell'assemblea
Davide Rosso
